REGOLAMENTO (CEE) N. 1221/70 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1970

relativo alla modifica del regolamento n. 876/67/CEE che istituisce una integrazione supplementare per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2146/68 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 36,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 876/66/CEE [3], modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1382/69 [4], prevede anche per la campagna di commercializzazione 1969/1970 la concessione di un'integrazione supplementare al fine di ovviare a talune difficoltà costatate in Italia nel settore dell'industria spremitrice dei semi oleosi;

considerando che l'esame delle cause di dette difficoltà e delle condizioni di produzione nella Comunità induce, tenuto conto delle prospettive di evoluzione del mercato dei semi, a mantenere l'integrazione supplementare per la campagna 1970/1971;

considerando che l'articolo 3 bis del regolamento n. 876/67/CEE prevede per la campagna 1968/1969 l'istituzione di un regime di titoli per l'importazione di taluni grassi in Italia; che i motivi che hanno condotto al mantenimento di detto regime di titoli per la campagna 1969/1970 sono ancora validi; che, di conseguenza, è opportuno mantenere tale regime per la campagna 1970/1971,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 e all'articolo 3 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 876/67/CEE, il termine « durante la campagna di commercializzazione 1969/1970 » è sostituito dal termine « durante la campagna di commercializzazione 1970/1971 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
Ch. HÉGER

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 281 del 21. 11. 1967, pag. 7.
(4) GU n. L 178 del 19. 7. 1969, pag. 4.